

ORDINANZA N. 01_/ 2014

**Il Direttore dell' Enac,
competente per la Direzione Aeroportuale di Cagliari - Elmas**

- RICHIAMATA** la disciplina ordinatoria in materia di viabilità aeroportuale come disciplinata dall'Ordinanza n° 4 del 10.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la nota n.932/PHPRG/SM/sm del 24.02.2014 con la quale la So.G.Aer. S.p.A ha comunicato l'inizio delle attività propedeutiche per la delimitazione delle aree di cantiere per il lavori di riqualificazione della viabilità fronte aerostazione, lavori approvati dalla Direzione Pianificazione e Progetti dell'Enac con nota n. 44096/IPP del 11.04.2013;
- Considerata** la necessità di emanare apposita Ordinanza;

ORDINA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Codice della Strada l'E.N.A.C. è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico. I poteri ed i compiti che il Codice attribuisce al proprietario delle strade saranno esercitati, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C., dalla So.G.Aer. S.p.A.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7 del Codice della Strada e successive modifiche e dell'art. 8 del relativo Regolamento, l'area aeroportuale interna



aperta all'uso pubblico è quella indicata da apposita segnaletica, come previsto dal Codice della Strada.

ART. 3

Al fine di consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione nei tratti di viabilità land - side, fronte aerostazione, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Cagliari - Elmas è regolamentata come descritto nella planimetria che, allegata alla presente Ordinanza, ne forma parte integrante.

ART. 4

Far osservare la presente Ordinanza compete agli Organi previsti dall'art. 12 del nuovo Codice della Strada. Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

ART. 5

Chiunque non osservi una disposizione di Legge o di Regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'E.N.A.C. in materia di polizia degli aerodromi ovvero gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente ordinanza, è punito, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni di cui agli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART. 6

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Elmas, 26.02.2014

IL Dirigente
Dr.ssa Maria Rosaria Gallo

